



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Patrizia Sciuto

Latium maius e latium minus nella
rappresentazione di Gaio:
una diversa proposta di lettura

Numero XIV Anno 2021

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

***Latium maius e latium minus* nella rappresentazione di Gaio: una diversa proposta di lettura**

Nell'ambito della vasta letteratura in tema di *ius Latii* e, più specificamente, della relazione fra le due *species* di *Latium* (*maius* e *minus*) di cui parla Gaio in 1.95-96, soprattutto in rapporto, per ciò che riguarda i *municipia* iberici, alle previsioni contenute nel capitolo 21 della *Lex Irnitana* (e, presumibilmente, nel corrispondente capitolo della *Lex Salpensana* e, forse anche, della *Lex Malacitana*)¹, emergono a tutt'oggi dubbi e incertezze che inducono ancora a riflettere sull'argomento². Precisiamo che non intendiamo in questo saggio essere del tutto

¹ In ordine a queste due nozioni e alla loro contrapposizione, si veda, in particolare, A. BERNARDI, *Nomen Latinum*, Pavia, 1973, 118 ss.; D. HOYOS, *'Civitas' and 'Latium' in provincial Communities: Inclusion and Exclusion*, in *RIDA*, 22, 1975, 243 ss.; M.J. BRAVO BOSCH, *'Latium maius versus Latium minus' en la Hispania Flavia*, in *Anuario de Facultade de dereito de Universidad da Coruña*, 13, 2009, 39 ss.; ID., *Vespasiano y la concesión del 'ius Latii' a Hispania*, in *Studi in onore di A. Metro*, I, Milano, 2009, 148 ss.; ID., *L'integrazione degli Hispani nella comunità romana*, in *SDHI*, 80, 2014, 289 ss. In generale, si veda anche, per quanto risale, E. BEAUDOUIN, *Le majus et le minus 'Latium'*, Paris, 1879.

² Più recentemente, il tema è stato oggetto di discussione in numerosi interventi avvenuti nel corso del convegno internazionale *'De latinitate definienda'*. *Reunión científica sobre la condición/ciudadanía Latina*, tenutosi a Madrid nei giorni 24 e 25 maggio del 2017, tutti raccolti in *Gerión*, 36.2, 2018, fra cui si segnalano, in particolare, per quanto di nostro interesse ai fini del presente lavoro, S. SISANI, *Latinità non latina: lo 'ius Latii' come strumento di integrazione delle comunità provinciali in età repubblicana*, 331 ss.; F. LAMBERTI, *'Ius Latii' e 'leges municipii' di epoca Flavia*, 463 ss.; F. RUSSO, *Sullo 'ius adipiscendae civitatis romanae per magistratum' nella 'Lex Irnitana'*, 481 ss.; J. RODRIGUEZ GARRIDO, *Iustum matrimonium' e 'ius conubi'*. *Las uniones matrimoniales y el derecho de los latinos*, 593 ss. V. anche F. LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in *Derecho, persona Y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, coord. B. Perifán Gómez, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2010, 50 ss.

esaustivi e che ci ripromettiamo di ritornare sulla questione, ricca di ramificate implicazioni; ciò che si intende fare qui è prospettare brevemente un’ulteriore chiave interpretativa della distinzione contenuta nella fonte gaiana, l’unica che ci dà notizia dell’esistenza delle due tipologie di *Latium*.

La dottrina prevalente riconduce la disposizione dei predetti statuti municipali alla definizione di *Latium minus* rappresentata dal giurista antoniniano, anticipatrice dell’acquisto della *civitas* romana da parte dei *peregrini*³. Su questa affermazione sono state elaborate varie ipotesi ricostruttive, in particolare per ciò che concerne il riconoscimento della cittadinanza romana agli *oppida latina* di età tardo repubblicana e alle *provinciae* di epoca successiva⁴.

Premessa la necessità di distinguere la situazione delle *coloniae* e dei *municipia* dopo la riorganizzazione voluta da Augusto e, di conseguenza, la portata del *Latium*, riconosciuto successivamente a tale riorganizzazione, ai nuovi assetti municipali (fra cui dobbiamo fare rientrare i municipi iberici), la descrizione fornita da Gaio di questo istituto – un po’ sbrigativa, com’è stato sottolineato⁵ – parte da un presupposto fondamentale, introdotto con *alia causa est*, e cioè mettere in luce una condizione giuridica in contrapposizione a quella dei peregrini *civitas romana petierit*, di cui il giurista si era appena occupato per gli aspetti connessi alla *potestas* sui figli⁶.

³ Per tutti, F. LAMBERTI, ‘*Ius Latii*’, cit., 467 s.

⁴ D. KREMER, ‘*Ius Latinum*’. *Le concept de droit latin sous la République et l’Empire*, Paris, 2006.

⁵ Cfr. F. LAMBERTI, ‘*Ius Latii*’, cit., 467 s.

⁶ Gai 1.93-94: 93. *Si peregrinus sibi liberisque suis civitatem Romanam petierit, non aliter filii in potestate eius fiunt, quam si imperator eos in potestatem redegerit. quod ita demum is facit, si causa cognita aestimaverit hoc filiis expedire; diligentius autem exactiusque causam cognoscit de impuberibus absentibusque: et haec ita edicto divi Hadriani significantur.* 94. *Item si quis cum uxore praegnate civitate Romana donatus sit, quamvis is qui nascitur, ut supra diximus, civis Romanus sit, tamen in potestate patris non fit: idque subscriptione divi sacratissimi Hadriani significatur. qua de causa, qui intellegit uxorem suam esse praegnatam, dum civitatem sibi et uxori ab imperatore petit, simul ab eodem petere debet, ut eum qui natus erit in potestate sua habeat.* Su Gai 1.93, v. E. VOLTERRA, ‘Un’osservazione in tema di ‘*tollere liberos*’, in *Festschrift F. Schulz*, I, Weimar, 1951, 388 ss.; ID., *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Studi in*

Quindi, l'esame di Gai 1.95-96 non può che prendere avvio da questo punto di partenza:

Gai 1.95-96: 95. *Alia causa est eorum qui Latii iure cum liberis suis ad civitatem Romanam perveniunt: nam horum in potestate fiunt liberi. quod ius quibusdam peregrinis civitatibus datum est vel a populo Romano vel a senatu vel a Caesare.* 96. aut maius est Latium aut minus: maius est Latium, cum et hi qui decuriones leguntur, et ei qui honorem aliquem aut magistratum gerunt, civitatem Romanam consecuntur; minus Latium est, cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt. Idque compluribus epistulis principum significatur⁷.

L'analisi della fonte⁸ deve tener conto, in primo luogo, della prospettiva in cui Gaio si muove nella sua esposizione, e cioè la necessità

onore di A. Cicu, II, Milano, 1951, 643 ss.; ID., *Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano*, Roma, 1961; ID., *Intorno a D. 23,2,57 a*, in *Mélanges P. Meylan*, II, Lausanne, 1963, 367 ss.; M. BALESTRI FUMAGALLI, ‘*Lex Iunia de manumissionibus*’, Milano, 1985, 87 ss.; C. SAUMAGNE, *Le droit latin et les cités romaines sous l'Empire. Essais critique*, Sirey, 1965, 37 ss.; M. RABELLO, *Effetti personali della ‘patria potestas’*, I. *Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano, 1979; R.G. BÖHM, ‘*Emendationes Gaianae*’, in *Labeo*, 24, 1978, 176 s.; G. HANARD, *Note à propos des ‘leges Salpensana et Irnitana’*: faut-il corriger l’enseignement de Gaius?, in *RIDA*, 34, 1987, 173 ss.; V. SCARANO USSANI, ‘*Empiria*’ e dogmi. *La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino, 1989; G. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali*, Milano, 1990; J.H. MICHEL, *Du neuf sur Gaius?*, in *RIDA*, 38, 1991, 190 e 196; V. GIODICE SABATELLI, *Gli ‘iura populi roman’ nelle Istituzioni di Gaio*, Bari, 1996; R. ASTOLFI, *La ‘lex Iulia et Papia’*, Pavia, 1996; P. GIUNTI, *Il best interest of the child. Una conquista del presente in dialogo con il passato*, in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di G. Furguele*, II, Mantova, 2017, 67 ss. Per Gai. 1.94, si v. anche R. MARTINI, *Gaio e i peregrini*, in *Studi Senesi*, 85, 1973, 273 ss.; G. MANCINI, *Irni ‘Municipium Latinum’*, in *Index*, 18, 1990, 367 ss.; ID., ‘*Cives romani municipes latini*’, Milano, 1997, 13 ss.

⁷ M. DAVID, *Gai Institutiones secundum Codicis Veronensis Apographum Studemundianum et reliquias in Aegypto reperiatas*, Editio minor, Leiden, 1964. La parte mancante del testo viene resa con <Huius autem iuris duae species sunt: nam>.

⁸ Su cui, per tutti, E. VOLTERRA, *Un'osservazione*, cit., 88; C. CASTELLO, *L'acquisto della cittadinanza e i suoi riflessi familiari nel diritto romano*, Milano-Varese, 1951, 145 ss.; P. PESCANI, *Difesa minima di Gaio*, in *Gaio nel suo tempo. Atti del simposio romanistico*, Napoli, 1966, 82 ss.; C. SAUMAGNE, *Le droit*, cit., 125; G. LURASCHI, ‘*Foedus Ius Latii Civitas*’.

di spiegare, nell’ambito del *ius personarum* (Gai 1.48 ss.), la particolare natura della *patria potestas* e le sue peculiarità tipicamente romane (Gai 1.55), le caratteristiche del *connubium* e la sua rilevanza ai fini del *matrimonium iustum* e dello *status* giuridico dei concepiti e dei nati in costanza di esso. Quindi, si tratta di una problematica che, pur avendo riflessi pubblicistici sulla comunità cittadina, concerne prerogative tipicamente connesse alla posizione soggettiva del singolo individuo rispetto alla propria *familia*.

Nel testo in questione (Gai 1.95), si afferma che diversa – rispetto al caso evidenziato nei paragrafi precedenti (Gai 1.93-94) – è la situazione di coloro che, essendo *Latini iure* (e cioè Latini per diritto⁹), acquistano la cittadinanza romana assieme ai loro figli: questi ultimi, infatti, diventano in loro potestà (*nam horum in potestate fiunt liberi*). Tale diritto (*quod ius*) è stato concesso ad alcune comunità di peregrini (*peregrinis civitatibus*) *vel a populo Romano vel a senatu vel a Caesare*.

Da come è formulato il pensiero del giurista, ci si potrebbe innanzitutto porre il dubbio se la *civitas* di cui si parla presupponga il *ius Latii* o sia a esso connessa (e, quindi, nell’evoluzione di tale concessione, sia divenuta automatica al *ius Latii*). Premesso, infatti, che storicamente si possono distinguere otto tipi di comunità a cui è stato concesso il diritto latino¹⁰, sembrerebbe che qui si tratti della *civitas* romana a cui si

Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana, Padova, 1970, 301 ss.; ID., *Recensione* a D. KREMER, ‘*Ius Latinum*’, cit., in *Iura*, 57-58, 2009, 324 ss. e 337; G. MANCINI, ‘*Cives*’, cit., 13, nt. 25 e 37 ss.; R.G. BÖHM, ‘*Emendationes*’, cit., 178; C. GIOFFREDI, *Osservazioni sul problema del diritto soggettivo nel diritto romano*, in *BIDR*, 70, 1967, 233; F. LAMBERTI, ‘*Tabulae Irmitanae. Municipalità e Ius Romanorum*’, Napoli, 1993, 34 ss.; A. TORRENT, ‘*Ius Latii? y Lex Irmitana?*’, in *AHDE*, 78-79, 2008-2009, 73 ss.; M.J. BRAVO BOSCH, ‘*Latium*’, cit., 39 ss.; ID., *Vespasiano*, cit., 148 ss.; ID., *L’integrazione*, cit., 293 e nt. 13; J. RUGGIERO, *Immagini di ‘ius receptum’ nelle ‘Pauli Sententiae’*, in *Studi in onore di R. Martini*, Milano, 2010, 469 s. V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale: secoli I-IV d.C. Studi di diritto pubblico romano*, Torino, 2016, 87 nt. 90; M. GENOVESE, *Le radici classiche di ‘libertà’ e ‘cittadinanza’*, Catania, 2018, 127 e nt. 39.

⁹ Secondo una ‘procedura formalizzata’, in cui, di conseguenza, rileva la fonte giuridica del riconoscimento.

¹⁰ Le città del *Latium*, all’inizio del V secolo, che si legarono fra di loro, a scopo difensivo, con il *Foedus Cassianum*. Lo stesso trattato fu poi esteso alle comunità fondate

giunge in un momento successivo al formale riconoscimento del *ius Latii* (*eorum qui Latii iure cum liberis suis ad civitatem Romanam perveniunt*), cioè di comunità che già godono del *Latium* e a cui viene poi riconosciuta la cittadinanza per affinità con il modello romano (la forma verbale utilizzata *pervenio* esprime il raggiungimento di un risultato alla fine di un percorso lungo e faticoso). Inoltre, il vago coinvolgimento di *civitates peregrinae* induce a ritenere che si tratti di un riconoscimento di portata generale; la frase *vel a populo Romano vel a senatu vel a Caesare* ne spiega il fondamento autoritativo di *ius proprium civium Romanorum*, da cui scaturisce l’assunzione automatica dei *liberi* quali *potestate subiecti* (*in potestate patris*), nella condizione di *filii familias*.

Trattandosi, quindi, di *status* giuridico di diritto privato, su questa prima descrizione fornitaci da Gaio si debbono fare, innanzitutto, alcune considerazioni di contesto.

La vicenda prospettata presenta caratteristiche del tutto distinte rispetto a quella che immediatamente la precede, rispetto alla quale è posta, come abbiamo già rilevato, in alternativa. Il giurista, infatti, in Gai 1.93 aveva detto:

Si peregrinus sibi liberisque suis civitatem Romanam petierit, non aliter filii in potestate eius fiunt, quam si imperator eos in potestatem redegerit. quod ita demum is facit, si causa cognita aestimaverit hoc filiis expedire; diligentius autem exactiusque causam cognoscit de impuberibus absentibusque: et haec ita edicto divi Hadriani significantur.

La fattispecie qui considerata è quella relativa al caso in cui il *peregrinus* abbia fatto richiesta della cittadinanza per sé e per i propri figli (*peregrinus sibi liberisque suis civitatem Romanam petierit*) all’imperatore; quest’ultimo valuterà (*causa cognita aestimaverit*) se alla concessione della cittadinanza

nel *Latium* dai membri della Lega latina. Sciolta la Lega, dal 338 a.C. in poi, furono costituite, al di fuori del *Latium*, colonie latine, sino alla fondazione di Aquileia nel 181 a.C. Nell’89 a.C., con la realizzazione delle colonie latine fittizie, il *ius Latii* ricomparve nella Gallia cisalpina. Infine, in età imperiale, si diede vita a *oppida, civitates, gentes adtributae, municipia*. La sistematica riferita è ben evidenziata in D. KREMER, ‘*Ius Latinum*’, cit., 1 ss.

debba accompagnarsi anche l’acquisto – in capo al *peregrinus* divenuto *civis Romanus* – della *potestas patris*, sempre che si ritenga che ciò possa giovare ai figli (*hoc filiis expedire*). L’imperatore, inoltre, considererà con particolare attenzione anche la situazione degli impuberi e degli assenti (*diligentius autem exactiusque causam cognoscit de impuberibus absentibusque*). Tutto ciò è stato già esplicitamente chiarito in un *edictum* di Adriano¹¹.

Sono evidenti i diversi profili che traspaiono dal brano: l’acquisto della cittadinanza da parte del *peregrinus* non conduce necessariamente all’acquisizione della *patria potestas* sui propri figli; piuttosto, se ne esclude l’automatismo, tanto che essa sarà oggetto di valutazione dell’imperatore, anche con particolare riferimento a coloro che sono ancora impuberi – per gli ovvi effetti sulla tutela, nel caso di soggetto divenuto *sui iuris* – o addirittura assenti. Si tratterà di soppesare adeguatamente, infatti, le ragioni che sorreggono il conseguimento della *potestas patris* e della relativa condizione di *potestati subiecti* dei nuovi *cives*, a cui sarebbe strettamente connessa l’assunzione della qualifica di *filii familias*, per le ricadute che ciò produce sul gruppo familiare¹².

Continuando nella sua disamina, Gaio ricorda come, allo stesso modo, un rescritto (sempre di Adriano) abbia precisato che, qualora la cittadinanza romana sia stata concessa a un *peregrinus* la cui moglie è incinta, il figlio nato, pur essendo *civis Romanus*, non si troverà in *potestate patris*; per questa ragione, il padre, che sia a conoscenza della gravidanza della moglie, dovrà chiedere all’imperatore, contemporaneamente alla cittadinanza per sé e per la moglie, di avere in *potestate* colui che nascerà

¹¹ Il rinvio è al provvedimento adrianeo già ricordato in Gai 1.55, dove, nello spiegare l’unicità della *patria potestas* del *civis romanus* rispetto alla *potestas* che anche altri popoli possono avere nei confronti dei loro figli, Gaio ne escludeva qualsiasi analogia, richiamando il chiarimento imperiale: *Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos iustis nuptiis procreavimus. Quod ius proprium civium Romanorum est; fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus. Idque divus Hadrianus edicto, quod proposuit de his, qui sibi liberisque suis a beo civitatem Romanam petebant, significavit.* Cfr. C. CASTELLO, *L’acquisto*, cit., 71 ss.

¹² V. M. DE SIMONE, *Studi sulla ‘patria potestas’. Il ‘filius familias designatus rei publicae civis’*, Torino, 2017, 199 ss.

(*dum civitatem sibi et uxori ab imperatore petit, simul ab eodem petere debet, ut eum qui natus erit in potestate sua habeat*):

Gai 1.94: *Item si quis cum uxore praegnate civitate Romana donatus sit, quamvis is qui nascitur, ut supra diximus, civis Romanus sit, tamen in potestate patris non fit: idque subscriptione divi sacratissimi Hadriani significatur. qua de causa, qui intellegit uxorem suam esse praegnatam, dum civitatem sibi et uxori ab imperatore petit, simul ab eodem petere debet, ut eum qui natus erit in potestate sua habeat.*

Per i passi esaminati si possono sottolineare due aspetti. Innanzitutto, la *ratio* sottesa ai principi ricordati dal giurista e ribaditi dagli interventi adrianei mettono in luce che, almeno nell'epoca in cui Gaio scrive, l'appartenenza alla *civitas* come comunità politica, prescindendo dallo *status* giuridico del soggetto quale *privatus* e dal suo legame familiare e gentilizio, viene valutata su un piano distinto e – per il *peregrinus* e i familiari a cui la cittadinanza viene concessa – in maniera assolutamente sganciata dalla posizione da lui ricoperta nel gruppo parentale di riferimento. Inoltre, si tratta di ipotesi che non rientrano nel *ius Latii* di Gai 1.95 – caso distinto dal giurista –, in quanto la cittadinanza di cui si parla in Gai 1.93-94 viene concessa al *peregrinus* (e ai suoi familiari) sulla base di una richiesta avanzata *uti singulus* e valutata *causa cognita* dall'imperatore, sia per la determinazione in senso positivo di essa, sia per gli esiti di quest'ultima, che possono travalicare i confini del *ius publicum* (come l'eventuale assunzione della *patria potestas* sui propri figli, già nati o nascituri).

La natura particolare del beneficio imperiale viene del tutto superata, invece, nell'ipotesi delineata da Gaio nel passo successivo. Qui si evidenzia la diversa situazione di coloro che abbiano acquisito il *Latium* sulla base di un riconoscimento originario con carattere generale, che coinvolge intere comunità di peregrini (*peregrinis civitatibus*) e che si giustifica formalmente *vel a populo Romano vel a senatu vel a Caesare*. Dato il suo fondamento e le modalità con cui viene attribuito, esso produce, nel momento in cui viene poi acquistata la cittadinanza, l'estensione dei principi caratterizzanti il *ius proprium civium Romanorum* (nello specifico, la

patria potestas), rendendo il *peregrinus*, già *Latinus* e titolare di alcune precise prerogative (tra le quali, il *ius connubii* e la capacità di contrarre *iustae nuptiae*, oltre al *commercium* e, probabilmente, al *ius migrandi*), un cittadino giuridicamente equivalente, seppure non per discendenza, al *civis Romanus* tale per nascita¹³.

Bisogna tuttavia chiedersi quale sia il *ius* richiamato da Gaio nella seconda parte di Gai 1.95. Sebbene infatti – e così la dottrina prevalente – il *ius ... datum ... vel a populo Romano vel a senatu vel a Caesare* sembra doversi collegare alla struttura organizzativa ormai matura delle *provinciae* romanizzate di epoca classica¹⁴, con la conseguenza di riferire la distinzione successiva fra *Latium maius* e *Latium minus*, attestata dal giurista, al periodo in cui questi scrive e ricomprendervi, quindi, anche le vicende connesse al processo di municipalizzazione, è proprio il modo in cui egli si esprime – l’espressione *Latii iure*, il riferimento a *quibusdam peregrinis civitatibus* a cui il *ius* è stato concesso, l’accento sul soggetto concedente, dettagliatamente precisato (il *populus Romanus*, il *senatus*, *Caesar*) – a indurre un’ulteriore riflessione: ci sembra, infatti, che il *ius* di

¹³ Cfr. H. GALSTERER, *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien*, München, 1976, 95. Diversamente, G. TIBILETTI, *La politica delle colonie e città latine nella guerra sociale*, Milano, 1953, 51 ss., seguito da G. LURASCHI, ‘*Foedus*’, cit., 308.

¹⁴ Soprattutto se si considerano gli altri casi in cui Gaio utilizza i termini in questione, per i quali l’accezione risulta chiara. In Gai 1.6 la distinzione fra *provinciae populi Romani* (senatorie) e *provinciae Caesaris* (imperiali), per ciò che attiene all’esercizio della *iurisdictio* e della capacità di emanare editti in capo ai *quaestores*, è netta: ... *quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent; nam in provinciis Caesaris omnino quaestores non mittuntur. Et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur*. Anche in Gai 2.7 il riferimento al *dominium populi Romani vel Caesaris* sul suolo provinciale si ricollega alla distinzione fra province senatorie e province imperiali: *Sed in provinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris, non autem possessionem tantum vel usumfructum habere videmur ...* Così come, in Gai 2.21, la differenza tra fondi stipendiari, per le *provinciae populi Romani*, e fondi tributari, per le *provinciae Caesaris*: *In eadem causa sunt provincialia praedia, quorum alia stipendiaria alia tributaria vocamus. Stipendiaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae populi Romani esse intelleguntur; tributaria sunt eaque in his provinciis sunt, quae propriae Caesaris esse creduntur*. In Gai 2.197, l’uso di *Caesar* per indicare l’imperatore viene specificato con il *nomen*, abbandonandone, in tal modo, l’accezione generica: ... *Postea vero auctore Nerone Caesare senatusconsultum factum est ...*

cui si parla non sia altro che il diritto di cittadinanza riconosciuto a comunità peregrine che già godono del *Latium*, diritto a sua volta concesso attraverso leggi, senatoconsulti, atti imperiali¹⁵.

La descrizione del *ius Latii* contenuta in Gai1.95 ha certamente portata istituzionale ma deve essere valutata storicamente, perché il giurista, nel suo lungo discorso che, come si è già rilevato, concerne la *patria potestas*, intende fotografare, per esigenze didattiche, l'evoluzione di una realtà in costante mutamento. Ciò vale ancor di più se si pensa alla distinzione e alla definizione delle *provinciae* in senatorie e imperiali, a cui si arriverà progressivamente nel corso del principato. Le stesse origini provinciali di Gaio – presumibilmente un abitante della Gallia citeriore – costituiscono, piuttosto, un elemento che rende verosimile, nel racconto del giurista, il rinvio a un momento anteriore alla riforma augustea e, quindi, alla funzione più antica della concessione del *ius Latii* e della *civitas*, atti prodromici e strumentali all'incorporazione dei territori della penisola italiana nel *ius/nomen Latinum*¹⁶.

E allora, le *civitates peregrinae* che *Latii iure ... ad civitatem Romanam perveniunt* di cui parla Gaio potrebbero verosimilmente essere quelle che hanno acquistato una condizione giuridica privilegiata corrispondente al più risalente o, per così dire, ‘originario (o tradizionale)’ *ius Latii* di matrice italiana – espresso dalla formula *Latii iure* –, diverso, quindi, dal

¹⁵ Per quanto riguarda gli organi di Roma competenti a concedere il *Latium*, v. C. CASTELLO, *L'acquisto*, cit., 55 ss.

¹⁶ Al di là della questione, ancora dibattuta in dottrina, del *ius Latii* come diritto personale (*Personenrecht*) o come diritto collettivo concesso a intere province, comunità organizzate, popoli (*Gemeinderecht*), vi è da sottolineare che l'integrazione sempre più frequente di nuovi territori nella *civitas* romana condusse, inevitabilmente, alla cessazione del *nomen Latinum* come entità politica e alla sua sopravvivenza come condizione giuridica solo astrattamente riconducibile al ceppo originario della latinità di derivazione italiana. L'espressione *ius Latii* o, più genericamente, *Latium*, non si caratterizza più, già nel periodo in cui scrive Gaio, con una realtà territoriale e geografica ben definita ma comprende l'insieme delle popolazioni che gradualmente godettero di prerogative specifiche, perché si realizzasse quel processo di «fusione sociale e di unificazione politica» che avrebbe poi condotto, nel III secolo d.C., alla costituzione antoniniana, Cfr. A. BERNARDI, ‘*Nomen*’, cit., 118.

Latium come *ius adipiscendae civitatis Romanae (per magistratum)* delle comunità municipali di età tardo-repubblicana e del I secolo d.C.¹⁷

Se si ripercorrono le tappe più significative in argomento e se ne ricordano gli interventi autoritativi, ci si rende conto come sia plausibile che le *civitates peregrinae* citate nel testo, beneficiarie del *ius*, siano quelle corrispondenti alle *coloniae* di diritto latino – e cioè non *deductae* mediante nuovi insediamenti (*coloniae civium Romanorum*) ma comunità *peregrinae* preesistenti – anziché ai *municipia* in senso stretto, del cui processo strutturale Gaio era certamente a conoscenza, sia per quanto attiene alla penisola italiana, sia per la situazione delle altre comunità provinciali.

Di conseguenza, la descrizione gaiana avrebbe portata esplicativa di ciò che era avvenuto nel corso dei secoli precedenti, sia per le comunità italiche indigene, sia per le prime *coloniae* di diritto latino costituite attraverso provvedimenti normativi, nella forma della legge comiziale o del *senatusconsultum* – che ne determinavano i confini e le ripartizioni del territorio¹⁸ –, sino a giungere alla legge di Cneo Pompeo Strabone (*lex Pompeia de Transpadanis*, nota pure come *lex Pompeia de Gallia citeriore*, dell’89 a.C.) che aveva concesso il *ius Latii* alle comunità cittadine della Gallia cisalpina (citeriore)¹⁹ [regione, fra l’altro, ancora non ricompresa nell’organizzazione amministrativa della penisola italiana, in cui sarebbe stata inclusa successivamente, nel 42 a.C., per opera di Giulio Cesare,

¹⁷ V. G. LURASCHI, ‘*Foedus*’, cit., 301 ss.; D. KREMER, ‘*Ius Latinum*’, cit., 115 ss.

¹⁸ Per quanto riguarda il meccanismo istitutivo delle *coloniae* latine e delle *coloniae* romane, v., in particolare, L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, I. *La classificazione degli ‘incolae’*, Milano, 2006, 6 ss.

¹⁹ Asc. in *Pis.* 3 (ed. Clark = 12 ed. Stangl). Cfr. G. LURASCHI, ‘*Foedus*’, cit., 139 ss. e 311. Dalla testimonianza asconiana si ricava che Pompeo concesse ai vecchi abitanti dei territori transpadani il diritto proprio delle colonie latine, il *ius Latii* che, attraverso la concreta gestione di una regolare magistratura, avrebbe permesso di ottenere la cittadinanza romana. Quindi, e contrariamente a quanto generalmente si ritiene, v. P. LE ROUX, *La question des colonies latines sous l’Empire*, in *Ktéma*, 17, 1992, 190-192 e 200 (e, dello stesso autore, *Rome et le droit latin*, in *RHDFE.* 76, 1998, 315-341), in cui si afferma che non si sarebbe trattato di vere colonie ma di città di diritto latino, assimilabili solo giuridicamente alle colonie latine per il fatto che a esse fosse stato concesso il *ius Latii*.

dopo che questi, nel 49 a.C., aveva esteso ai suoi abitanti la cittadinanza romana (*lex Roscia*)].

Che si possa trattare del *ius Latii* dei *veteres* si deduce ancora di più dalla considerazione delle sue insite caratteristiche di diritto condiviso con Roma, da cui scaturivano precise prerogative, quali il *commercium* e, soprattutto, il *connubium* e la conseguente *patria potestas*, su cui Gaio si sofferma ampiamente nel corso della sua descrizione relativa al diritto delle persone, e che ritiene automaticamente assunta nel caso prospettato in Gai 1.95.

Nel successivo paragrafo 96 – tra l’altro, mutilo nella sua parte iniziale – Gaio introduce una distinzione (di cui, per quanto ci risulta, è l’unico artefice) fra due tipi di *Latium*, definito dal giurista *maius* e *minus*:

Gai 1.96: <*Huius autem iuris duae species sunt: nam*> *aut maius est Latium aut minus: maius est Latium, cum et hi qui decuriones leguntur, et ei qui honorem aliquem aut magistratum gerunt, civitatem Romanam consecuntur; minus Latium est, cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt. Idque conpluribus epistulis principum significatur.*

Si ha *Latium maius* allorché coloro che entrano a far parte dei decurioni e coloro che gestiscono alcune cariche o ricoprono le magistrature (*cum et hi qui decuriones leguntur, et ei qui honorem aliquem aut magistratum gerunt*) acquistano la cittadinanza romana (*civitatem Romanam consecuntur*); si ha *Latium minus*, solo quando coloro che ricoprono una magistratura o gestiscono una carica (*cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt*)²⁰ pervengono alla cittadinanza romana (*ad civitatem Romanam perveniunt*). Il che viene spiegato in numerose *epistulae principis*.

²⁰ Per la diversa accezione di *honor*, v. G. LURASCHI, ‘*Foedus*’, cit., 316-317 e 320. Cfr., anche, T. CAMPANILE, voce ‘*Honores*’, in *DE*, 3, Roma, 1922, 946, per il quale il magistrato è tale per volontà popolare ed esercita funzioni sue proprie, mentre chi ricopre una carica indicata con *honor* esercita funzioni a lui delegate da altri, spesso da un magistrato. Possiamo dire che ciò può, sebbene solo in parte, riscontrarsi in Gaio nel caso di *Latium maius*: ... *qui honorem aliquem aut magistratum gerunt* ... Ma, per quanto si possa pensare che in alcuni casi, come nel capitolo irnitano, l’*honor* sia inteso come magistratura (F. RUSSO, *Sullo ‘ius adipiscendae’*, cit., 484), in dottrina si è concordi nel

Una prima questione riguarda i destinatari della *civitas* dipendente dal *ius Latii*, nelle sue due diverse tipologie. Tale beneficio, riferito con diversa ampiezza ad intere comunità peregrine, riguarderà, al loro interno, specifiche categorie di soggetti: nel caso di *Latium maius*, tali soggetti otterranno la cittadinanza romana (*civitatem Romanam consecuntur*) per il semplice fatto di essere decurioni (quindi, titolari di ruoli preesistenti alla concessione del beneficio), di gestire alcune cariche o di essere magistrati; nel caso di *Latium minus*, solo se ricoprono una magistratura o un incarico *ad civitatem Romanam perveniunt*.

Una seconda questione concerne il momento dell’acquisto della *civitas Romana*. L’impressione che si ricava dall’uso di precise forme verbali e, soprattutto, dalla *consecutio temporum* è che Gaio voglia porre l’accento sull’immediatezza del conseguimento da parte di alcuni privilegiati, rispetto al *ius Latii* riconosciuto a tutti gli appartenenti alla comunità. *Consequor* esprime maggiormente il senso di tale contemporaneità, parallelamente al ruolo decurionale ricoperto o alla gestione della magistratura o della carica (l’acquisto viene inteso come condizione simultanea al ruolo in atto: *hi qui decuriones leguntur, et ei qui honorem aliquem aut magistratum gerunt*); a sua volta, *pervenio*, che esprime una sequenzialità, rende esplicito che il raggiungimento dell’obiettivo si realizza solo in virtù della concreta gestione della magistratura o dell’incarico (*hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt*).

In tutte e due le fattispecie, il riconoscimento anticipato della cittadinanza per singoli individui, a fronte di un’intera collettività destinataria del *Latium*, viene collegata all’esercizio di una funzione di rilevanza pubblica²¹. Una situazione, quindi, che deriva da un *beneficium* generale (Gai 1.95), ma che, nella sua specifica applicazione, con portata

ritenere che quando i due termini, *magistratus* e *honor*, sono usati contemporaneamente nelle fonti ma in maniera distinta, ciò induce a dover differenziarne il significato, preferibilmente ritenendo il primo connesso alla carica politica magistratuale ordinaria e il secondo a altro tipo di incarico, pur se equivalente, per funzione, a una magistratura (A. BERGER, voce ‘*Honor*’, in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, 43.2, Philadelphia, 1953, 488).

²¹ Le ragioni di tale riconoscimento anticipato possono essere state le più varie. Cfr. sempre G. LURASCHI, ‘*Foedus*’, cit., 321.

più o meno ampia (*Latium maius* o *Latium minus*), produce un concreto *privilegium*. Ipotesi anche distinta da quella descritta in Gai 1.93-94, in cui Gaio aveva considerato il fatto particolare del *peregrinus* che avesse chiesto la cittadinanza *uti singulus* per sé e per i propri figli, senza nulla dire in ordine ai motivi di questa richiesta (sottoposta alla *cognitio imperiale*), o allo *status* del richiedente. A ciò si aggiunga la frase finale *idque conpluribus epistulis principum significatur*, con cui il giurista richiama svariati interventi imperiali, resisi necessari date le caratteristiche di questo *ius*, volti a precisare il contenuto e la portata di tale concessione. L’uso dell’*epistula*, d’altro canto, fa intendere chi fossero i destinatari, funzionari o magistrati, a cui l’atto veniva rivolto, forse anche per formalizzare la *civitas* acquisita²².

A tal proposito, i corrispondenti passi dei *Fragmenta Augustodunensia*, per quanto sottovalutati dagli studiosi, ci aiutano a far luce sulla descrizione gaiana, seppure la natura di compendio dell’opera e il periodo a cui essa risale (forse la metà del V sec. d.C.) induca alle opportune cautele:

Fragm. Gai August. 1.6-8: *Peregrini aut specialiter petebant ab imperatore civitatem Romanam, aut generali beneficio perveniebant ad civitatem Romanam. Generale beneficium, quod postulabant peregrini, ius Latii dicebatur. Cum ex Latio origo civium Romanorum duceretur, ideo ius Latii dictum est ius civitatis Romanae. 7. Interdum populus Romanus vel imperator deferebat civitati ius Latii. Hoc autem dicebatur ius Latii minoris, ius Latii maioris. Interdum dicebat populus: «deferimus illi civitati ius Latii maioris». Si dicebat ius Latii maioris, statim qui in magistratu erant positi vel in honore aliquo, perveniebant ad civitatem Romanam, item decuriones. Si autem dicebat ius Latii minoris, hi soli perveniebant ad civitatem Romanam, qui erant in magistratu vel in aliquo honore positi. 8. Ergo intererat inter beneficium speciale et generale, quo ius Latii deferebatur, ...*

²² Sul punto, C. CASTELLO, *L’acquisto*, cit., 26 ss.

In questi frammenti²³ si distingue, nell’ambito dell’acquisto della cittadinanza romana da parte dei *peregrini*, un tipo di cittadinanza che si conseguiva specificamente (*specialiter*) con richiesta all’imperatore²⁴ da una cittadinanza a cui si perveniva per beneficio generale. Tale *beneficium*, quando veniva chiesto dai *peregrini*, era chiamato *ius Latii*.

Poiché l’origine di tale condizione di cittadini romani viene ricondotta al *Latium*, il *ius Latii* fu considerato *ius civitatis Romanae* (diritto di/alla cittadinanza romana). Talvolta il *populus Romanus*, altre volte l’imperatore, conferivano il *ius Latii* a comunità di cittadini. In questa evenienza, si parlava di *ius Latii minoris* o di *ius Latii maioris*. In alcuni casi il *populus* deliberava di conferire alla comunità il *ius Latii maioris*. Se attribuiva il *ius Latii maioris*, immediatamente (*statim*) coloro che ricoprivano una magistratura o qualsiasi altra carica, acquistavano la cittadinanza romana. E così anche i decurioni. Se invece deliberava il *ius Latii minoris*, ottenevano la cittadinanza romana solo quelli che ricoprivano una magistratura o una carica. Quindi, vi era differenza fra il *beneficium* speciale della cittadinanza e quello generale, con il quale veniva concesso il *ius Latii*.

I passi sono elaborati con l’uso dell’imperfetto perché descrivono una situazione già divenuta anacronistica dopo la *constitutio Antoniniana*. Ma l’impostazione didattica della narrazione e il suo intercalare ci permettono di avere una visione attendibile della storicità del fenomeno. Da non trascurare l’uso dell’avverbio *statim* che, ponendo l’accento sulla medesima immediatezza che, nel testo di Gai 1.96, era data dalla corrispondenza, per le diverse forme verbali utilizzate, fra il tempo della gestione della carica e quella del conseguimento della *civitas romana*, descrive l’acquisto della cittadinanza da parte di alcuni soggetti – che siano in atto (*positi*) magistrati o onorati (*Latium minoris/Latium minus*), o,

²³ C. SAUMAGNE, *Le droit*, cit., 115; ID., *Quelques observations sur la ‘Constitutio Antoniniana’*, in *Mélanges d’archéologie, d’épigraphie et d’histoire offerts à J. Carcopino*, Paris, 1966, 849 ss.; C. CASTELLO, *L’acquisto*, cit., 119 e 145 ss.; E. VOLTERRA, *Sulla condizione*, cit., 643 s.; G. LURASCHI, *Sulla data e sui destinatari della ‘lex Minicia de liberis’*, in *SDHI*, 42, 1973, 431 ss.

²⁴ Per un raffronto e per la diversa notizia che si ricava dal testo di Autun rispetto a Gai 1.96, soprattutto in riferimento al *beneficium principis*, cfr. C. CASTELLO, *L’acquisto*, cit. 145 ss.

allo stesso modo (*item*), decurioni (*Latium maioris/Latium maius*) – non appena sia stato riconosciuto il *ius Latii* alla comunità peregrina di appartenenza.

Chiarito così il contenuto di Gai 1.95-96, possiamo soffermarci sulle indicazioni che emergono dal capitolo 21 della *lex Irnitana*²⁵:

R(ubrica). *Quae ad modum civitatem Romanam in eo municipio consequantur.*

*Qui ex senatoribus decurionibus conscriptisve municipii Flavii Irnitani magistratus, uti h(ac) l(ege) comprehensum est, creati sunt erunt ii, cum eo honore abierint, cum parentibus coniugibusque ac liberis, qui legitimis nuptis quaesiti in potestate parentum [f]uer*i*nt, item nepotibus ac neptibus filio natis, qui quaeve in potestate parentum fuer*i*nt cives Romani sunt, dum ne plures cives Romani sint, quam quod ex h(ac) l(ege) magis[t]ratus creare oportet.*

La disposizione statutaria stabilisce espressamente che coloro (tra senatori, decurioni e *conscripti*) che siano stati magistrati del municipio Flavio Irnitano o che saranno nominati secondo le regole previste dalla presente legge, al momento in cui usciranno dalla carica (*cum eo honore abierint*), diverranno cittadini romani, assieme ai propri genitori, al coniuge e ai figli che si troveranno in *potestate* del genitore a seguito di nozze legittime, così come i nipoti e le nipoti (anch’essi, *in potestate parentum*), nati dai figli, sempreché il numero dei nuovi cittadini (*plures cives Romani*) non superi il numero dei magistrati che sarà necessario nominare *ex h(ac) l(ege)*.

Non interessa qui soffermarsi sui vari problemi che, in dottrina, hanno riguardato la concessione del *Latium*, promessa da Vespasiano, ai

²⁵ Oltre alla letteratura già citata, si veda anche H. HORSTKOTTE, *Dekurionat und römisches Bürgerrecht nach der ‘Lex Irnitana’*, in ZPE, 78, 1989, 169 ss.; G. MANCINI, ‘*Ius Latii? e ‘ius adipiscendae civitatis romanae per magistratum’ nella ‘lex Irnitana’*, in Index, 18, 1990, 367 ss.; M.J. BRAVO BOSCH, *El largo camino de los Hispani hacia la ciudadanía*, Madrid, 2008, 218 ss.; J.J. WOLF, *Irni vor der Irnitana*, in Iura, 58, 2010, 209 s.; A. TORRENT, *Exclusión de los hijos adoptivos del ‘ius adipiscendae civitatis romanae per magistratum vel honorem’ en la ‘lex Irnitana’ cap. 21*, in SDHI, 77, 2011, 105 ss.; S. BARBATI, *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in RDR, 12, 2012, 34 ss.

territori iberici²⁶. Ci sembrano evidenti, nel capitolo 21, le differenze rispetto alla rappresentazione di Gaio. In primo luogo, non si parla di un *ius Latii* di portata generale – forse perché già oggetto di una precedente attribuzione da parte di Vespasiano – anticipatore dell’acquisto della cittadinanza da parte dei *municipes*: la fonte concedente la *civitas* è la stessa legge costitutiva del *municipium* e ne prevede l’acquisizione per alcune categorie di soggetti (assieme ai loro *familiares*: *cum parentibus coniugibusque ac liberis, qui legitimis nuptis quaesiti in potestate parentium [f]uer**i**nt, item nepotibus ac neptibus filio natis, qui quaeve in potestate parentum fuer**i**nt*) che siano stati già nominati magistrati o che lo diverranno sulla base dei criteri fissati dalla legge medesima. Inoltre, il conseguimento della cittadinanza romana non avviene in costanza di carica ma al termine della stessa, come affermato esplicitamente nel testo: *cum eo honore abierint*.

Al di là delle questioni concernenti la *potestas* – che, nello specifico, qui non intendiamo approfondire ma che vengono risolte dalla stessa legge nel capitolo 22 dello statuto²⁷, e semmai costituiscono un ulteriore dato a favore di ciò che stiamo per dire²⁸ – non ci sembra così scontato che l’ipotesi prevista dalla *lex Irnitana* in ordine al *ius adipiscendae c. R. (per magistratum)* abbia le medesime caratteristiche del *Latium minus* gaiano.

²⁶ Irni, com’è noto, sarebbe stata beneficata del *Latium* attraverso Vespasiano che, fra il 73 e il 74 d.C., lo aveva concesso ai territori iberici, per poi addivenire, con Domiziano, a una regolamentazione unitaria, garantita, per i diversi territori, da specifici statuti. Ciò aveva richiesto una norma di coordinamento che rendesse esplicito come l’acquisizione della cittadinanza romana si realizzasse in rapporto anche a coloro che godevano della cittadinanza latina.

²⁷ R(ubrica). *Ut, qui civitatem Romanam consequentur, maneat in eorumdem manu mancipio potestate.*

Qui quaeve ex h(ac) l(ege) exve edicto imp(eratoris) Caesaris Vespasiani Aug(usti) imp(eratoris)ve T(iti) Caes(aris). Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) [C]aesaris Domitiani Aug(usti), p(atris) p(atris), civitatem Romanam consecutus consecuta erit, is ea in eius, qui civis Romanus h(ac) l(ege) factus erit, potestate manu mancipio, cuius esse deberet, si civitate mutatus mutata non esset, esto it(a)que ius tutoris optandi habeto, quod haberet si a cive Romano ortus orta neque civitate mutatus mutata esset.

²⁸ La presenza di una disposizione che regola gli effetti dell’acquisto della cittadinanza sulle facoltà del *pater familias* è resa necessaria per il fatto che non si tratta di *ius Latii* originario, per il quale la *potestas* sui figli era automaticamente assunta in virtù del *connubium* riconosciuto.

L’unica affinità sta nella necessità che i soggetti coinvolti abbiano ricoperto una magistratura, che, tra l’altro, per il giurista antoniniano, prescinde dal ruolo da loro precedentemente posseduto²⁹.

Se si confrontano i casi su cui ci siamo soffermati, se ne riscontrano, a nostro avviso, poche analogie.

A) Rispetto alla fonte delle *Institutiones* gaiane, qui non si presuppone il *ius Latii* come precorritore della *civitas romana*. È facile obiettare che ciò dipenda dal fatto che già Vespasiano aveva provveduto al riconoscimento del *beneficium* con un atto specifico o con una serie di interventi precedenti³⁰. Ma, se così è, la previsione statutaria che regola precisamente la fattispecie acquista ancor di più il valore di prescrizione

²⁹ Sulla questione se i decurioni dovessero o meno essere già stati magistrati, v. F. RUSSO, *Sullo ‘ius adipiscendae’*, cit., 486 ss. Per l’A., attraverso il capitolo 30 della *lex Irnitana* [R(ubrica). *Decurionum conscriptorumve constitutio. Qui senatoresprove sen[a]toribus, decuriones conscriptive prove decurioni bus conscriptisve [nunc sunt] in municipio Flavio Irnitano, quique postea ex h(ac) l(ege) [I]lect[il] sub[lect]ive erunt in numero decurionum conscriptorumve, qui eorum omnium ex hac [le]ge decuriones conscriptive esse debebunt, decuriones co[ns]criptive municipi Flavii Irnitani suntu, utiqui optimo iure optumaque lege cuiusque munic[i]pi Latini decuriones conscripti[s]ve sunt*], è possibile ipotizzare che fra i decurioni vi fossero anche soggetti che non avevano mai rivestito una magistratura e, quindi, non avrebbero avuto il diritto, solo per il fatto di essere decurioni, di acquistare la cittadinanza romana (F. RUSSO, *Sullo ‘ius adipiscendae’*, cit., 489 ss.). Ci limitiamo però a osservare che il capitolo 21 parla di decurioni che siano stati o che saranno nominati magistrati; quindi, considerato che Gaio scrive dopo la *lex* di Irni, è verosimile che nella sua ricostruzione scolastica abbia inteso ricomprendere tutte le ipotesi possibili e che i due diversi aspetti, l’aver ricoperto una magistratura da parte dei decurioni o una carica onorifica, rientrino nel *Latium* definito *minus*, mentre il caso di decurioni non ancora magistrati atterrebbe al *maius*, perché aspirerebbero alla cittadinanza romana per il semplice fatto di sedere fra i decurioni: Gai 1.96: ... *maius est Latium, cum et hi, qui decuriones leguntur ... civitatem Romanam consequuntur; minus Latium est, cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem perveniunt*.

³⁰ Se si considera che Vespasiano aveva già beneficiato del *Latium* la penisola iberica (73-74 d.C.) e che, sotto Domiziano, molte comunità spagnole si erano viste estendere statuti coerenti con l’acquisita *latinitas*, la previsione relativa al *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum* corrobora il senso di un mutamento della cittadinanza pregressa (la *latinitas*), con il risultato che la *civitas* romana non viene a sommarsi con la latina ma ne costituisce una nuova. Per la refrattarietà dei romani al ‘cumulo’ di cittadinanze, v. M. GENOVESE, *Le radici*, cit., 131 ss.

valevole per il modello municipale e non per altri tipi di organizzazione amministrativa.

B) I decurioni da Gaio sono elencati fra i beneficiari della cittadinanza nelle concessioni di *Latium maius*, assieme a coloro che ricoprono le magistrature o alcune cariche pubbliche, senza che per essi si richieda l'esercizio della magistratura. Nella previsione della *lex Irnitana*, invece, la gestione della magistratura da parte dei decurioni risulta essenziale ai fini della cittadinanza; il che può far pensare a una fattispecie rientrante nel *Latium minus* – come ritiene, d'altro canto, parte della dottrina –, in cui ci si riferisce genericamente a coloro che ricoprono magistrature o gestiscono cariche onorifiche. Infatti, l'elemento determinante dell'acquisto della cittadinanza, nelle ipotesi di *Latium minus*, per il giurista, sono solo questi due tipi di condizione (*cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt*), nella prima delle quali potrebbero essere ricondotti, come si fa comunemente, i decurioni del *municipium* che siano o diverranno magistrati. Se non fosse che il capitolo 21 dello statuto irnitano collega il conseguimento della cittadinanza romana alla fine del mandato magistratuale, mentre, come abbiamo precisato, Gaio descrive situazioni che presentano l'acquisizione del beneficio in costanza del ruolo, per peregrini di *civitates* già titolari di *ius Latii*.

C) Inoltre, Gaio non fa cenno all'acquisto della cittadinanza da parte dei *familiares* dei beneficiari, mentre nella disposizione della *lex Irnitana* a questi si fa preciso riferimento, includendoli fra coloro che ottengono la *civitas* (*cum parentibus coniugibusque ac liberis, qui legitimis nuptis quaesiti in potestate parentum [f]uer*i*nt, item nepotibus ac neptibus filio natis, qui quaeve in potestate parentum fuer*i*nt cives Romani sunt*). Potrebbe apparire una semplice dimenticanza da parte del giurista che, però, è stato molto attento a specificarlo per il caso descritto in Gai 1.93-94, seppure per chiarirne gli effetti ai fini della *patria potestas*.

Si possono, allora, formulare le seguenti conclusioni.

Si può pensare che, per quanto la fonte gaiana sia successiva alle disposizioni degli statuti municipali in tema di acquisto della cittadinanza romana, essa non rappresenti una disciplina valevole per qualunque realtà provinciale ma faccia capo a precise strutture organizzative, presumibilmente collegate alle colonie di diritto latino, di matrice italyca,

e all’operatività, al loro interno, del *ius Latii*. Le conseguenze riferite da Gaio, in particolare nel campo del *ius privatum* (*patria potestas*) sono, infatti, quelle insite nella natura originaria del *ius Latii* (*connubium, commercium, ecc.*), che diviene nel corso del tempo uno strumento generale di acquisizione della *civitas* e di successiva incorporazione della comunità peregrina nel modello romano. L’antecedenza di tali effetti riguarderà solo alcune speciali categorie di soggetti, per il ruolo da questi ultimi assunto in seno alla comunità.

Diversamente, per le *provinciae* municipalizzate, l’acquisto della cittadinanza, pur producendo riflessi sui *familiares* del beneficiario, divenuti anch’essi nuovi *cives* – della cui condizione, per il municipio irnitano, si occupa, non a caso, il capitolo 22 dello statuto istitutivo di Irni –, assume il carattere particolare di *ius adipiscindae c. R. (per magistratum)*, sottoposto a precise regole. Regole che non trovano il loro fondamento nel *ius Latii* più risalente – tipico delle originarie *civitates* latine e poi esteso alle *coloniae* di diritto latino, anche di epoca imperiale –, ma in una sua nuova applicazione che ha, nella stessa legge costitutiva del *municipium*, la sua espressione più evoluta, frutto dei cambiamenti verificatisi nel corso degli anni.

Caratteristiche che, a seconda del tipo di ordinamento provinciale a cui il *Latium* è rivolto, possono condurre a prevedere un acquisto della *civitas* romana che non appare omogeneo per tutte le comunità, in quanto connesso al modello organizzativo di riferimento e non a una nozione generalizzata del *beneficium*. Il che verrà superato, ovviamente, all’esito del riconoscimento della cittadinanza romana a tutti i sudditi liberi dell’impero.

ABSTRACT

Si propone una lettura di Gai 1.95-96 rappresentativa di una disciplina non valevole per qualunque realtà provinciale ma facente capo a precise strutture organizzative, presumibilmente collegate alle colonie di diritto latino, di matrice italica, e all’operatività, al loro interno, del *ius Latii*. Ciò, diversamente dalle realtà territoriali municipalizzate, in cui l’acquisto

della cittadinanza viene collegato al *ius adipiscendae civitatis per magistratum* e a regole che trovano il loro fondamento nella stessa legge costitutiva del *municipium*.

We propose a reading of Gai 1.95-96 representative of a discipline not valid for any provincial reality but belonging to precise organizational structures, presumably connected to the colonies of Latin law, of Italic matrix, and to the operation, within them, of the *ius Latii*. This, unlike the municipal territorial realities, in which the acquisition of citizenship is linked to the *ius adipiscendae civitatis per magistratum* and to rules that find their basis in the constitutive statute of the *municipium*.

PAROLE CHIAVE

Ius Latii; Latium maius; Latium minus; ius adipiscendae civitatis per magistratum

PATRIZIA SCIUTO

Email: psciuto@lex.unict.it

